



STATUTO

Comitato di Mobilitazione Generale RESET Un'Impresa per l'Italia

- Art. 1 – Il Comitato**
- Art. 2 – Gli Aderenti**
- Art. 3 – Le Associazioni Affiliate**
- Art. 4 – Le Decisioni Online Condivise e Certificate (DOCC) degli Aderenti**
- Art. 5 – La durata e lo scioglimento**
- Art. 6 – Il Congresso degli Aderenti**
- Art. 7 – Il Direttivo**
- Art. 8 – Il Presidente del Direttivo**
- Art. 9 – Il Segretario**
- Art. 10 – La Segreteria**
- Art. 11 – L'Assise delle Associazioni Affiliate**
- Art. 12 – Il Coordinatore Territoriale**
- Art. 13 – I Presidi territoriali**
- Art. 14 – I commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi**
- Art. 15 – I tavoli tecnici, le commissioni, i gruppi di lavoro, i dipartimenti, gli uffici e i forum tematici**
- Art. 16 – Il Collegio di Garanzia Statutaria e di Trasparenza**
- Art. 17 – Le sanzioni disciplinari e le garanzie**
- Art. 18 – Il Tesoriere**
- Art. 19 – L'anagrafe degli Aderenti**
- Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti e la Società di Revisione**
- Art. 21 – L'esercizio sociale e il bilancio**
- Art. 22 – Il finanziamento**
- Art. 23 – Le sostituzioni e il rinvio alle leggi vigenti**
- Art. 24 – Le norme transitorie**

Art. 1 – Il Comitato

1.1. E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice civile, un Comitato non riconosciuto, con lo scopo di "promuovere l'organizzazione di una serie di eventi e manifestazioni volti a favorire e incentivare il rilancio economico, culturale e sociale del paese nonché il rinnovamento della sua classe dirigente". Il Comitato assumerà la seguente denominazione: **"Comitato di Mobilitazione Generale RESET Un'Impresa per l'Italia"**;

1.2. Il Comitato adotta previsioni statutarie improntate alla non violenza, alla democrazia e alla partecipazione costante degli Aderenti; Il Comitato ha le finalità di: pubblicizzare iniziative, raccogliere fondi e coinvolgere aderenti per il raggiungimento dello scopo prefissato; Il Comitato adotta ed attua un proprio Codice Etico e di Condotta (di seguito "Codice Etico") volto ad indicare i valori e gli standard morali a cui si ispira nello svolgimento della propria attività, nonché teso a prevenire ed evitare il rischio di commissione di reati;

1.3. Gli organi del Comitato sono: il Congresso degli Aderenti, il Direttivo, il Presidente del Direttivo, il Segretario, la Segreteria, il Coordinatore Territoriale, i Presidi Territoriali, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Società di Revisione, il Collegio di Garanzia Statutaria e di Trasparenza, l'Adunanza delle Associazioni Affiliate;

1.4. Il Comitato promuove la parità di genere in tutti i suoi organismi;

1.5. Il Comitato ha sede a Roma, in via Monte Zebio n. 19;

1.6. L'attività del Comitato è regolata dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione.

Art. 2 – Gli Aderenti

2.1. Il numero degli Aderenti è illimitato. Può aderire al Comitato chiunque abbia compiuto almeno 18 anni di età;

2.2. Gli Aderenti sono tenuti al rispetto dello statuto e dei regolamenti di esecuzione e godono del diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche statutarie interne, fin dal momento della loro iscrizione. Gli Aderenti devono partecipare attivamente alla vita del Comitato dando allo stesso impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutarî;

2.3. Gli Aderenti possono presentare ricorsi al Collegio di Garanzia Statutaria e di Trasparenza circa la corretta interpretazione e applicazione dello Statuto;

2.4. L'adesione si potrà perfezionare tramite piattaforma telematica, che vale quale accettazione del presente Statuto o tramite richiesta scritta nei modi e termini previsti dal regolamento;

2.5. La qualifica di Aderente si perde per i seguenti motivi: recesso comunicato per iscritto; cancellazione (o espulsione) decretata dai competenti organi; inattività prolungata quando prevista dal regolamento; impedimento permanente o decesso.

Art. 3 – Le Associazioni Affiliate

3.1. Gli Aderenti possono costituirsi e aderire ad organizzazioni locali e/o tematiche le quali, ferma restando la loro autonomia giuridica e patrimoniale, possono affiliarsi al Comitato;

3.2. Per essere Affiliate, le Associazioni (o comitati/movimenti) di cui sopra, devono farne richiesta per iscritto al Direttivo secondo le modalità previste dal regolamento;

3.3. Ogni associazione affiliata con almeno 100 Aderenti al Comitato può indicare un rappresentante nel Direttivo;

3.4. Gli Aderenti al Comitato possono optare per una sola fra le Associazioni Affiliate, con riferimento a quanto previsto dal precedente comma. Diversamente la loro adesione non verrà computata per nessuna associazione.

Art. 4 – Le Decisioni Online Condivise e Certificate (DOCC) degli Aderenti

4.1. Le decisioni sulle tematiche più importanti avviene ad ogni livello con il metodo delle "Decisioni Online Condivise e Certificate" degli Aderenti (dette DOCC);

4.2. Il Comitato inoltre per la selezione delle proprie figure pubbliche si affida alla partecipazione di tutti i propri Aderenti, con l'obiettivo di promuovere la contendibilità, la trasparenza e il ricambio;

4.3. Gli organi dirigenti del Comitato quindi, si attengono alle indicazioni fornite dalle DOCC, fatta salva la facoltà di apportare correzioni che si dovessero rendere necessarie esclusivamente per tutelare il comitato stesso;

4.4. Le DOCC degli Aderenti devono avvenire, inoltre, su tutti i temi e gli argomenti che il Direttivo o l'Assise delle Associazioni Affiliate ritengono meritevoli di esame, e sui quali è necessario comprendere la posizione degli Aderenti.

Art. 5 – La durata e lo scioglimento

5.1. La durata del Comitato è a tempo determinato con scadenza al 30/09/2021; trascorso tale termine, il Direttivo, tuttavia, potrà prorogarne la durata al fine di consentire il raggiungimento delle finalità;

5.2. Eventuali trasformazioni, fusioni e scissioni devono essere deliberate dal Congresso degli Aderenti;

5.2. Lo scioglimento è deliberato dal Congresso degli Aderenti. Il patrimonio in caso di scioglimento, sarà devoluto ad altri enti aventi scopo analogo, secondo le determinazioni del Direttivo che provvederà anche a nominare i liquidatori determinandone i relativi poteri.

Art. 6 – Il Congresso degli Aderenti

6.1. Il Congresso è il momento di espressione diretta della volontà di tutti gli Aderenti del Comitato; il Congresso è presieduto dal Presidente del Direttivo o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente vicario;

6.2. Al Congresso partecipano con diritto di voto tutti gli Aderenti. La partecipazione degli aventi diritto potrà avvenire mediante voto sulla piattaforma telematica;

6.3. Il Congresso è convocato dal Direttivo almeno una volta l'anno, o su richiesta di almeno un decimo degli Aderenti;

6.4. Il Congresso degli Aderenti con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento:

- elegge i componenti elettivi del Direttivo;
- elegge il Presidente del Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio di Garanzia Statutaria e di Trasparenza;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti quando la legge lo prevede;
- elegge il Tesoriere;
- può eleggere un Presidente Onorario del Comitato;

6.5. Il Comitato promuove la rappresentanza di tutti gli Aderenti, comprese le minoranze, negli organi del Comitato con l'adozione di sistemi di voto proporzionali e/o con l'indicazione delle preferenze;

6.6. Il Congresso delibera a maggioranza semplice dei votanti sui seguenti argomenti di sua competenza:

- approva i programmi;
- approva delibere di indirizzo organizzativo;
- approva eventuali mozioni di indirizzo al Direttivo, recanti indicazioni sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- approva l'eventuale scioglimento del Comitato o la proroga della durata della stessa;
- approva le eventuali modifiche della denominazione del Comitato;
- si esprime su tutte gli argomenti proposti dal Direttivo.

Art. 7 – Il Direttivo

7.1. Il Direttivo è l'organo di direzione del Comitato, ed è presieduto dal Presidente del Direttivo. E' composto come segue:

- dai componenti eletti dal Congresso degli Aderenti (c.d. componenti elettivi) sulla base di libere candidature individuali, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ciascun genere, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il numero dei componenti eletti dal Congresso degli Aderenti sarà pari al numero dei rappresentanti delle Associazioni Affiliate, aumentato di un quinto (con arrotondamento del valore all'unità superiore), e calcolato con riferimento alla data di convocazione del Congresso. In ogni caso il numero dei componenti elettivi non potrà essere inferiore a cinque;
- da un componente designato da ciascuna associazione affiliata ai sensi dello Statuto;
- dal Presidente del Direttivo eletto dal Congresso;
- dal Tesoriere eletto dal Congresso;

7.2. I componenti del Collegio di Garanzia Statutaria e di Trasparenza e del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominati) partecipano alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto;

7.3. Il Direttivo dibatte e delibera a maggioranza semplice dei votanti. Le sue competenze sono le seguenti:

- decide sulle iniziative del Comitato nonché sulle proposte degli organi dirigenti;
- approva le richieste di affiliazione avanzate da Associazioni;
- nomina il Segretario e i suoi Vice-Segretari;
- nomina il Coordinatore Territoriale;
- approva l'organigramma e il regolamento dei Presidi territoriali proposti dal Coordinatore Territoriale;
- approva l'istituzione e la composizione di tavoli tecnici, commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti, uffici e forum tematici;
- nomina la società di revisione ai sensi dell'art. 20 qualora la legge lo preveda;
- approva i regolamenti esecutivi e le modifiche statutarie;
- approva le deliberazioni e gli ordini del giorno, da sottoporre alla votazione del Congresso degli Aderenti e alle DOCC;
- approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Comitato;
- si esprime e delibera su tutte le altre materie previste dal presente statuto;

7.4. Il Direttivo è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente del Direttivo in via ordinaria, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti in via straordinaria;

7.5. Il Direttivo dura in carica un anno, decorrente dalla sua prima riunione di insediamento.

Art. 8 – Il Presidente del Direttivo

8.1. Il Presidente del Direttivo è eletto dal Congresso degli Aderenti a maggioranza semplice dei votanti. Tutti gli Aderenti possono candidarsi per la carica di Presidente del Direttivo qualora siano sostenuti da almeno un decimo degli Aderenti o da almeno un quinto dei componenti del Direttivo. Le modalità e i termini di candidatura sono stabilite dal regolamento;

8.2. Egli è proposto dagli Aderenti come Leader del Comitato;

8.3. Il Presidente del Direttivo assicura il buon andamento delle riunioni a tutti i livelli e la corretta applicazione dei regolamenti, ed assicura la circolazione delle informazioni all'interno del Comitato e fra gli Aderenti;

8.4. Il Presidente può proporre la nomina, tra i componenti del Direttivo stesso, di un Vice-Presidente vicario che fa le sue veci in caso di assenza o impedimento. Può proporre inoltre la nomina di uno o più Vice-Presidenti "aggiunti", che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni, anche fra soggetti esterni al Direttivo, e che parteciperanno alle riunioni di tale organo senza diritto di voto dal momento della loro nomina;

8.5. Il Presidente convoca, dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato, nell'ambito del Direttivo;

8.6. Il Presidente del Direttivo dura in carica un anno, decorrente dalla data della sua elezione; La carica non è compatibile con altri incarichi all'interno del Comitato.

Art. 9 – Il Segretario

9.1. Il Direttivo, nella prima riunione successiva al Congresso, elegge a maggioranza semplice dei votanti, il Segretario, anche fra soggetti esterni all'organo;

9.2. Il Segretario dirige il Comitato, assumendone la rappresentanza nelle sedi istituzionali. Adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi del Comitato, in linea con le deliberazioni del Direttivo, del Congresso degli Aderenti, e delle DOCC degli Aderenti, e secondo le modalità e i termini previsti dallo Statuto;

9.3. Il Segretario può richiedere al Presidente del Direttivo la convocazione del Direttivo in via ordinaria o in caso di urgenza, indicando gli argomenti che devono essere posti all'ordine del giorno;

9.4. Il Segretario sceglie i membri della Segreteria che ha potere di revocare e sostituire. Può proporre al Direttivo, la nomina di alcuni Vice-Segretari Nazionali, che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni o ne facciano le veci in caso di assenza o impedimento;

9.5. Il Segretario propone al Direttivo l'istituzione e la composizione di tavoli tecnici, commissioni, gruppi di lavoro;

- 9.6. Il Segretario di norma predispone tutte le proposte di delibera del Direttivo;
- 9.7. Il Segretario dura in carica un anno, decorrente dalla data del suo insediamento; La carica non è compatibile con altri incarichi all'interno del Comitato.

Art. 10 – La Segreteria

- 10.1. La Segreteria è l'organo collegiale che collabora con il Segretario; La stessa coordina le attività operative del Comitato;
- 10.2. La Segreteria è composta:
- dal Segretario;
 - dai membri scelti dal Segretario;
 - dal Coordinatore Territoriale;
 - dal Tesoriere;
 - dal Responsabile dell'Anagrafe degli Aderenti;
- 10.3. La Segreteria è convocata e diretta dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte; La Segreteria può conferire deleghe specifiche ad uno o più membri della stessa;
- 10.4. La Segreteria dura in carica un anno, decorrente dalla data del suo insediamento.

Art. 11 – L'Assise delle Associazioni Affiliate

- 11.1. Il Presidente del Direttivo può convocare l'Assise delle Associazioni Affiliate. La convocazione può avvenire anche su richiesta della maggioranza delle Associazioni stesse;
- 11.2. All'Assise partecipano con diritto di voto tre rappresentanti per ogni associazione (o movimento) affiliata; Presiede l'Assise il Presidente del Direttivo senza diritto di voto;
- 11.3. L'Assise è un organo consultivo e organizzativo, che ha lo scopo di coordinare e promuovere le iniziative di carattere nazionale e/o locale del Comitato; Delibera a maggioranza indirizzi e pareri che devono essere sottoposti all'attenzione del Direttivo;
- 11.4. L'Assise può deliberare di sottoporre argomenti specifici alle DOCC degli Aderenti.

Art. 12 – Il Coordinatore Territoriale

- 12.1. Il Coordinatore Territoriale è il responsabile dell'assetto organizzativo del Comitato su tutto il territorio nazionale;
- 12.2. Predispone l'organigramma e il regolamento dei Presidi territoriali da sottoporre al Direttivo e ne cura l'aggiornamento;
- 12.3. Sovrintende e coordina i Congressi territoriali;
- 12.4. E' membro di diritto della Segreteria e può partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei Presidi regionali, provinciali e locali;
- 12.5. È nominato dal Direttivo anche fra soggetti esterni a quest'organo, e dura in carica un anno, decorrente dalla data del suo insediamento; La carica non è compatibile con altri incarichi all'interno del Comitato.

Art. 13 – I Presidi territoriali

- 13.1. I Presidi territoriali si obbligano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformità alla legge in vigore e al presente Statuto;
- 13.2. In base al regolamento e all'organigramma dei Presidi territoriali proposto dal Coordinatore Territoriale e approvato dal Direttivo, ciascun Presidio deve godere di autonomia organizzativa e gestionale, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso degli Aderenti e dal Direttivo;
- 13.3. Ciascun Presidio regionale deve prevedere come propri organi: un Congresso degli Aderenti regionale, un Coordinatore regionale (che è anche il legale rappresentante del livello territoriale corrispondente) e da un eventuale organo di controllo regionale; Per Presidio regionale si intende l'ambito corrispondente al territorio di ciascuna regione;
- 13.4. Ciascun Presidio provinciale deve prevedere come propri organi: un Congresso degli Aderenti provinciale, un Coordinatore provinciale (che è anche il legale rappresentante del livello territoriale corrispondente) e da un eventuale organo di controllo provinciale; Per Presidio provinciale si intende l'ambito corrispondente al territorio di ciascuna provincia o città metropolitana;

13.5. Ciascun Presidio locale deve prevedere come propri organi: un Congresso degli Aderenti locale, un Coordinatore locale (che è anche il legale rappresentante del livello territoriale corrispondente) e da un eventuale organo di controllo locale; Per Presidio locale si intende l'ambito corrispondente a uno o più comuni tra loro confinanti e ricadenti nella medesima provincia;

13.6. L'organizzazione, le competenze e le funzioni di ciascun Presidio sono disciplinate dal regolamento;

13.7. Ciascun Presidio Territoriale dura in carica un anno, decorrente dalla data di insediamento. La carica ricoperta all'interno di un Presidio territoriale non è compatibile con altri incarichi all'interno del Comitato.

Art. 14 – I commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi

14.1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Direttivo su proposta del Coordinatore Territoriale può intervenire nei confronti delle strutture regionali e delle sezioni locali adottando provvedimenti di sospensione o revoca;

14.2. Tali provvedimenti possono includere l'eventuale nomina di un organo commissariale. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.

Art. 15 – I tavoli tecnici, le commissioni, i gruppi di lavoro, i dipartimenti, gli uffici e i forum tematici

15.1. Il Direttivo può istituire: a) tavoli tecnici, commissioni, gruppi di lavoro, su proposta del Segretario, dando ad essi mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte ovvero documenti di carattere programmatico; b) dipartimenti, su proposta del Presidente, delegando ad essi specifici compiti organizzativi e di radicamento del comitato; c) uffici, su proposta del Tesoriere, con compiti gestionali e amministrativi;

15.2. I Forum invece sono istituiti al fine di promuovere la partecipazione alle decisioni e all'iniziativa del Comitato da parte di tutti gli Aderenti. Un Forum può essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno cinquanta Aderenti e la proposta sia approvata dal Direttivo.

Art. 16 – Il Collegio di Garanzia Statutaria e di Trasparenza

16.1. Il Collegio di Garanzia Statutaria e di Trasparenza vigila, garantendo a ciascun Aderente piena libertà di espressione delle proprie ragioni, sul rispetto dello statuto e dei regolamenti, risolve i conflitti tra gli Aderenti inerenti alla corretta interpretazione e applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Comitato, ai rapporti fra Aderenti e al corretto utilizzo delle risorse economiche;

16.2. Il Collegio garantisce la piena possibilità di conoscenza da parte di ogni Aderente o interessato delle informazioni e dei documenti, anche attraverso il sito internet del Comitato, delle modalità di gestione delle risorse economiche a sostegno dell'iniziativa e delle dichiarazioni patrimoniali. Il Collegio stabilisce le modalità con i quali gli Aderenti possono esercitare i diritti previsti dallo statuto attraverso internet, e promuove lo sviluppo dell'utilizzo degli strumenti digitali per rafforzare la partecipazione telematica ai processi decisionali del Comitato;

16.3. Il Collegio è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso degli Aderenti con le modalità previste dal regolamento. Il Collegio rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente è eletto fra i componenti effettivi. I membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche all'interno del Comitato;

16.4. Il Collegio inoltre è competente a irrogare sanzioni disciplinari relativamente a casi presentati dalla Segreteria e avvalorati da una apposita relazione particolareggiata.

Art. 17 – Le sanzioni disciplinari e le garanzie

17.1. Il Collegio di Garanzia Statutaria e di Trasparenza può irrogare le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto e ai regolamenti, in misura proporzionale al danno arrecato al Comitato;

17.2. Le sanzioni disciplinari sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione o la revoca degli incarichi ricoperti all'interno del Comitato;
- la sospensione dal Comitato per un periodo da un mese a due anni;
- l'esclusione e la cancellazione dall'anagrafe degli Aderenti;

- 17.3. Ciascun Aderente ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome;
- 17.4. Ciascun Aderente può presentare ricorso al Collegio di Garanzia Statutaria e di Trasparenza di prima istanza, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti;
- 17.5. L'Aderente contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L'Aderente ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso al Collegio di Garanzia Statutaria e di Trasparenza di seconda istanza, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.

Art. 18 – Il Tesoriere

- 18.1. Il Tesoriere ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 18.2. È responsabile della redazione annuale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo del Comitato da sottoporre all'approvazione del Direttivo, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia compresa l'eventuale pubblicazione degli stessi;
- 18.3. Il Tesoriere nomina il responsabile dell'anagrafe Aderenti che è anche responsabile del trattamento e della protezione dei dati ai sensi degli art. 28 e 37 del regolamento UE 2016/679;
- 18.4. Il Tesoriere è eletto dal Congresso degli Aderenti a maggioranza semplice dei votanti. Tutti gli Aderenti possono candidarsi per la carica di Tesoriere qualora siano sostenuti da almeno un decimo degli Aderenti o da almeno un quinto dei componenti del Direttivo. Le modalità e i termini di candidatura sono stabilite dal regolamento. Rimane in carica tre anni e può essere rieletto; La carica non è compatibile con altri incarichi all'interno del Comitato;
- 18.5. Fa parte di diritto del Direttivo e della Segreteria; In caso di assenza o impedimento può nominare un vicario che lo rappresenta in tali sedi senza diritto di voto;
- 18.6. Il Tesoriere è il solo organo del Comitato autorizzato, in sede nazionale e locale, all'utilizzo della denominazione e del logotipo, svolgendo tale funzione anche per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati;
- 18.7. E' il responsabile della gestione economica e finanziaria del Comitato. Rappresenta in giudizio il Comitato, nomina difensori e procuratori, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni;
- 18.8. E' l'unico soggetto autorizzato in qualità di legale rappresentante, all'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di cash pooling), alla sottoscrizione di contratti, alla sottoscrizione di mandati di pagamento, all'assunzione, gestione e licenziamento del personale;
- 18.9. Per l'espletamento delle attività può avvalersi di società e professionisti esterni in materia legale, fiscale, previdenziale, elaborazione dati, informatica ed altro. La sua funzione primaria è consentire al Comitato di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l'equilibrio finanziario.

Art. 19 – L'anagrafe degli Aderenti

- 19.1 Le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe degli Aderenti sono disciplinate dal Tesoriere in accordo con il responsabile dell'anagrafe degli Aderenti;
- 19.2 La Commissione di Garanzia Statutaria e Trasparenza vigila sull'uso dei dati contenuti nell'Anagrafe degli Aderenti, nonché sulla loro composizione finalizzata a prevenire e contrastare ingerenze nell'attività del Comitato, al fine di garantirne l'autonomia e assicurare la trasparenza delle sue attività;
- 19.3 Il responsabile della anagrafe degli Aderenti provvede alla tenuta, alla conservazione e all'aggiornamento dell'anagrafe, nel rispetto delle normative vigenti e a tutela della riservatezza dei dati personali. Rimane in carica tre anni e può essere rinominato.

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti e la Società di Revisione

- 20.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso degli Aderenti quando lo prevede la legge, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere Aderenti nei Registri dei Revisori Legali; ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello

Statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Comitato. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre esercizi. La carica di componente e presidente del Collegio dei Revisori dei Conti non è compatibile con altri incarichi all'interno del Comitato. Le modalità e i termini di candidatura ed elezione sono stabilite dal regolamento;

20.2. Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione o da un Revisore iscritto nell'apposito albo, ai sensi della normativa vigente e qualora la legge lo richieda. La Società di Revisione (o il Revisore), svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio del Comitato.

20.3. La Società di Revisione (o il Revisore) viene nominata dal Direttivo e rimane in carica per tre esercizi.

Art. 21 – L'esercizio sociale e il bilancio

21.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, il Direttivo sarà convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo in conformità alla normativa in materia;

21.2 Non possono essere distribuiti agli Aderenti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 22 – Il finanziamento

22.1. Il finanziamento del Comitato è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle eventuali «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli aderenti e dei sostenitori e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento, dall'incasso derivante da manifestazioni o eventi; da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Comitato, da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge, da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente;

22.2. In caso di recesso gli aderenti non possono chiedere la divisione del Fondo comune e la ripartizione del patrimonio, né pretendere la restituzione delle quote eventualmente versate.

Art. 23 – Le sostituzioni e il rinvio alle leggi vigenti

23.1. In caso di dimissioni, sfiducia, sospensione, esclusione e cancellazione dall'anagrafe, impedimento permanente o decesso, di un Aderente che ricopre cariche nel Comitato, l'organo competente deve essere convocato in via straordinaria per poter precedere con la nuova elezione. Il sostituto così nominato va a scadenza nella medesima data originaria in cui terminava il mandato del soggetto che è stato sostituito;

23.2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 24 – Le norme transitorie

24.1. Le nomine del Presidente e dei componenti del Direttivo avvenute in sede di costituzione avranno carattere di provvisorietà e scadranno in occasione del primo Congresso degli Aderenti, che dovrà essere convocato dal Direttivo entro 6 mesi dall'approvazione del presente Statuto. Il Collegio dei Revisori dei Conti e la Società di Revisione potranno essere nominati in occasione del primo Congresso degli Aderenti qualora lo preveda la legge;

24.2. Entro sei mesi dalla approvazione o dalla modifica dello statuto, il Direttivo adotta i regolamenti ad esso demandati;

24.3. Il Tesoriere, su conforme delibera del Direttivo, ha il potere di modificare la sede del Comitato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Approvato a Roma il 15 luglio 2020

Revisione a Roma il 17 agosto 2020